

Diritto societario. Molte comunicazioni per le operazioni straordinarie potranno essere effettuate tramite internet

Fusioni notificate sul web

Non più obbligatorio il deposito del progetto presso il registro imprese

Angelo Busani

Continua il percorso di semplificazioni per il procedimento di fusione e di scissione delle società di capitali, con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi relativi, in particolare, agli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti sulle società.

È questo lo scopo del decreto legislativo (adottato in dipendenza dell'articolo 6, legge 217/2011) di recepimento della direttiva 2009/109/CE, che è all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di venerdì.

Sito web

Il documento prevede innanzitutto che il progetto di fusione (o di scissione) sia pubblicabile sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione, in alternativa al deposito presso il registro imprese. A prima vista, la semplificazione disorienta un po': non solo perché i siti delle società non sono censiti nel registro imprese (e quindi la loro ricerca può non essere semplice) ma anche perché si perde la certezza della data di inizio pubblicazione, dalla quale dipende tutta la rimanente parte

del procedimento.

È stabilito, inoltre, che con il consenso unanime dei soci della società partecipanti all'operazione di fusione, si può omettere la redazione della situazione patrimoniale delle società stesse, mentre nelle società quotate non si redige la situazione patrimoniale se non siano trascorsi più di 120 giorni tra il giorno di deposito o di pubblicazione del progetto di fusione e il giorno di

LA POSSIBILITÀ

Nelle non quotate il consenso unanime dei soci è la strada per omettere la redazione della situazione patrimoniale

chiusura del bilancio d'esercizio, né siano trascorsi più di sei mesi dal giorno di riferimento della relazione finanziaria semestrale.

Informativa assembleare

L'organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipan-

ti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data dell'assemblea che deve deliberare sul progetto di fusione.

Dati via internet

Al sito internet e le modalità di comunicazioni telematiche si ricorre anche per altri obblighi, sempre al fine di semplificare le procedure. Il nuovo Dlgs, infatti, esonera dall'obbligo di mettere a disposizione dei soci presso la sede legale i documenti connessi con la fusione o la scissione se tali documenti siano stati pubblicati nel sito internet della società.

Inoltre, quando il socio vi consente, le copie dei predetti depositati presso la sede sociale gli possono essere trasmesse per posta elettronica. La società, peraltro, non è tenuta a fornire copia dei documenti quando questi siano disponibili sul sito internet della società e se ne possa effettuare liberamente il download.

Costituzione di newco

La legislazione attuale, nella

Il quadro

01 | IL PERCORSO

È da oltre dieci anni che le procedure per le fusioni e le scissioni di società vengono pian piano semplificate

02 | IL NUOVO PASSAGGIO

Il Dlgs di prossima approvazione recepisce la direttiva 2009/109/CE e viene adottato in dipendenza dell'articolo 6 della legge 217/2011. In questa fase si punta a ridurre gli oneri amministrativi riguardanti pubblicazione di informazioni e documentazione

03 | MENO ADEMPIMENTI

Molte informazioni potranno essere diffuse tramite il sito internet delle società, anche se questo crea qualche perplessità perché i siti non sono censiti nel registro delle imprese e la loro ricerca può non risultare facile. Inoltre viene meno la certezza della data di inizio del procedimento

scissione mediante costituzione di nuova società, qualora non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, si limita a escludere l'obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti. Si prevede ora che non sono da predisporre né la relazione dell'organo amministrativo né la situazione patrimoniale.

Concambio

La relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, se redatta, evita la necessità di predisporre, ove occorresse, la relazione di stima sui conferimenti in natura (di cui agli articoli 2343 e 2465 del codice civile), fatta eccezione per il caso in cui si tratti della fusione tra società di persone e società di capitali.

Se ai soci di minoranza è concesso il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante, la società è esonerata dalla redazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e di quella degli esperti indipendenti.

Segue da pag. 21

Privilegiare la continuità d'impresa

Nel consentire una più rapida sottoposizione del debitore al controllo giudiziario occorre chiarire bene l'estensione di tale controllo. La Cassazione ha di recente affermato che le valutazioni di convenienza spettano ai creditori, che debitamente informati dal commissario giudiziale decidono se dare nuova fiducia al debitore, mentre al giudice spetta il fondamentale compito di garantire la correttezza del procedimento. Recenti pronunzie sembrano tuttavia rimettere in discussione queste conclusioni, generando un effetto di imprevedibilità che disorienta gli operatori.

La riforma più importante, tuttavia, sarebbe quella che consente all'impresa in difficoltà di continuare l'attività durante il concordato, ristrutturandosi e tornando a produrre valore. Oggi questo è difficilissimo, poiché la normativa del concordato preventivo è adatta alla liquidazione dei beni, ma non a una gestione operativa. I nuovi finanziamenti all'impresa che intenda ristrutturarsi sono difficili da ottenere e sono spesso tardivi ed è molto difficile mantenere rapporti con i fornitori, alcuni dei quali sono spesso strategici per la sopravvivenza dell'impresa.

Poche norme relative al cosiddetto "concordato con continuità aziendale", che i Paesi a noi vicini hanno già, consentirebbero alla nostra legge di completare il salto culturale iniziato sette anni fa, e a molte imprese di ristrutturarsi, salvando ricchezza e posti di lavoro.

Lorenzo Stanghellini

Investimenti. In attuazione della direttiva 65/2009

Per i fondi comuni arriva un passaporto europeo

Giovanni Barbagelata
Marco Piazza

Meno vincoli per l'operatività degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) in ambito Ue e maggior coordinamento della disciplina fiscale dei fondi comuni. Sono questi gli aspetti più importanti del Dlgs che recepisce la direttiva 65/2009/CE e che dovrebbe andare all'esame di uno dei prossimi Consigli dei ministri.

Per quanto riguarda l'attività degli Oicvm, si prevede che l'autorizzazione di un organismo

nello stato Ue di origine è valida in tutti i Paesi membri, così come le società di gestione, autorizzate nello Stato di origine, possono svolgere l'attività in tutta l'Unione mediante succursali o in applicazione del principio del-

LA PRECISIONE

Lo switch da un comparto a un altro è equiparato a un rimborso e diventa rilevante dal punto di vista fiscale

la libera prestazione di servizi. La sola attività di commercializzazione di proprie quote o azioni senza stabilire una succursale, invece, è soggetta unicamente alle norme relative alla commercializzazione transfrontaliera.

Sono inoltre riconosciute le fusioni transfrontaliere tra tutti i tipi di Oicvm, senza che sia necessario per gli Stati membri introdurre nuove forme giuridiche e vengono recepite le novità introdotte dalla direttiva in tema di "passaporto del gestore" che consente ai fondi comuni autorizza-

ti in uno Stato di essere gestiti da una società autorizzata in un altro Stato, purché siano soddisfatti determinati requisiti. Infine sono adottate le disposizioni in tema di strutture "master feeder" il cui potere di vigilanza regolamentare viene attribuito alla Banca d'Italia sentita la Consob.

Il Dlgs contiene anche importanti norme di coordinamento della disciplina fiscale dei fondi comuni d'investimento, correggendo alcuni refusi contenuti nel Dl 225/2010. Innanzitutto l'esenzione a favore degli investitori esteri white list spetta solo per i redditi maturati nel periodo di possesso da parte del non residente. Viene inoltre precisato che lo switch da un comparto all'altro del medesimo fondo è rilevante ai fini fiscali essendo equiparato a un rimborso men-

tre il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia o amministrazione diversamente intestati causato da successioni o donazioni è considerato cessione e quindi comporta l'applicazione della ritenuta sui redditi maturati fino alla data del trasferimento. Si crea così un disallineamento rispetto all'articolo 6 del Dlgs 461/1997 che non considera le successioni e donazioni come presupposto di emersione di plusvalenze.

Infine la ritenuta sui proventi derivanti da Oicr non armonizzata dell'Unione europea o di Stati See white list e percepiti da soggetti non imprenditori residenti è applicata a titolo d'imposta a condizione che la società di gestione sia soggetta a vigilanza nello Stato estero in cui ha sede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagamenti. Il credito in un «chip»

Più semplice emettere moneta elettronica

Benedetto Santacroce

In arrivo nuove regole per ottenere, da parte degli istituti di moneta elettronica (Imel) l'autorizzazione a operare da parte di Banca d'Italia. Il Consiglio dei ministri venerdì dovrebbe approvare un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2009/110/CE e stabilisce le regole per la gestione e il rimborso della moneta, nonché gli adempimenti e la tempistica con cui i nuovi e i vecchi istituti già abilitati (al momento solo tre) devono adeguare la propria struttura e le relative modalità di erogazione del servizio.

Il decreto modifica parte del Dlgs 385/1993 (Tub). La moneta elettronica, la cui emissione è riservata a banche e istituti di moneta elettronica, viene definita quale valore monetario memorizzato elettronicamente su un dispositivo che rappresenta un credito nei confronti dell'emittente e che è accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente stesso per pagamenti. In caso di dispositivo non ricaricabile l'importo massimo memorizzato non può eccedere 250 euro, mentre se è ricaricabile, il limite, in via generale, non può superare i 2.500 euro per quanto riguarda l'importo totale trattato in un anno.

L'emittente di moneta elettronica rimborsa su richiesta del detentore la somma memorizzata in ogni momento al valore nominale ma non concede mai interessi o altri benefici commisurati alla giacenza della moneta elettronica.

Il titolare del processo di autorizzazione degli istituti di moneta elettronica è Banca d'Italia. Gli istituti autorizzati sono iscritti in un Albo; le regole di autorizzazione sono stabilite dal nuovo articolo 114 quinquies del Tub e devono adottare la forma della società di capitali o di cooperativa. La sede legale e la direzione generale devono essere situate nel territorio italiano. Rispetto al passato, però sono semplificate le regole relative agli istituti di mo-

netta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario in quanto questi ultimi possono operare in Italia anche senza stabilire nel nostro territorio una succursale a condizione che Banca d'Italia sia anticipatamente avvisata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza. In modo reciproco, anche per gli operatori italiani sarà più semplice operare in ambito Ue. Al contrario, per gli istituti con sede legale in uno Stato extracomunitario l'attività di emissione di moneta elettronica è subordinata all'apertura in Italia di una succursale autorizzata da Banca d'Italia. La stessa, oltre a ricevere periodicamente dagli istituti una serie di informazioni (segnalazione e bilanci), ha poteri di convocazione degli organi sociali o di controllo degli istituti e può, in caso d'urgenza,

LA NOVITÀ

Un operatore comunitario potrà operare in un altro Stato dell'Unione senza obbligo di aprire una succursale

prendere provvedimenti restrittivi relativamente all'esercizio di emissione e di gestione della moneta elettronica.

Le nuove disposizioni prevedono uno specifico regime transitorio per gli istituti iscritti all'albo prima del 30 aprile 2011. Questi possono proseguire la propria attività fino a 60 giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione. Dopo il sessantesimo giorno devono cessare l'attività oppure risultare già iscritti all'albo nel rispetto delle nuove regole o essere in corso di iscrizione. Proprio per questo, gli istituti devono presentare alla Banca d'Italia, entro 60 giorni dall'approvazione delle regole di attuazione, una relazione da cui risulti il rispetto delle nuove regole e un programma di attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUISTA BENE LE TUE VACANZE. PARTI DA SOLI 60* EURO AL GIORNO.

Se prenoti entro il 30 aprile, potrai approfittare di prezzi straordinari. Parti per una settimana nel Mediterraneo in aprile da soli € 60 al giorno, a maggio da € 65, a giugno da € 70, a luglio da € 80 e ad agosto da € 95 al giorno!
E i ragazzi fino a 18 anni viaggiano gratis.
Cosa aspetti? Il 30 aprile è vicino.

Scopri tutti gli itinerari e i prezzi:
Agenzia di Viaggi
848-505050**
costacrociere.it

ACQUISTA BENE
FINO AL 30 APRILE

* Prezzo speciale p/p al giorno in cabina interna doppia (30 posti disponibili) per ad. es. C, Fortuna (dal 9-18-23/04/12. Tasse portuali € 120 p/p per settimana) e quota di servizio (€ 49 p/adulto per settimana) escluse. I ragazzi fino a 18 anni non compiuti (max. 2), escluse le partenze di C, neoRomantica, viaggiano gratis in cabina con 2 adulti, escluse tasse portuali e quote di servizio (€ 24,5 per i ragazzi dai 14 ai 17 anni per settimana).
** Costo di una telefonata urbana da rete fissa.

Costa
CROCIERE